

## **PROTOCOLLO D'INTESA PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE POST COVID**

### **TRA**

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL ), codice fiscale e partita IVA 00968951004, con sede e domicilio fiscale in P.le Pastore 6, Roma, rappresentato dalla dottoressa Angela Razzino nella qualità di Direttore Regionale Liguria;

### **E**

L'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 2, con sede in Savona, Via Manzoni n. 14 - 17100 Savona, codice fiscale n. 01062990096, di seguito più brevemente denominata "ASL2", in persona del Commissario Straordinario Dott. Paolo CAVAGNARO

### **PREMESSO CHE**

- L'art. 12 della Legge 11.3.1988 n. 67 prevede che INAIL e le Regioni - attraverso le proprie reti pubbliche sanitarie - possano attivare nell'ambito dei rapporti convenzionali, intese mirate all'erogazione delle "prime cure ambulatoriali" in coordinamento con le Aziende sanitarie locali;
- L'art. 95 della legge n.23.12.2000 n. 388 prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il completo recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario Nazionale e quelli a carico dell'Inail;
- In data 6 settembre 2019 INAIL e la Regione Liguria hanno rinnovato il protocollo di intesa con le quali si sono impegnate reciprocamente ad avviare azioni volte a realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici / assistiti del Servizio Sanitario nazionale, secondo le disposizioni sopra indicate e nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato - Regioni - Inail del 2.2.2012, nell'ambito dell'erogazione di prestazioni sanitarie da parte delle proprie strutture istitutive del Sistema Sanitario Pubblico Allargato;
- L'art. 17 bis D.L.17.3.2020 n.18 (conv. in L. 24.4.2020 n.27) prevede che fino al termine dello stato di emergenza, per garantire la

protezione dall'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

Preso atto che

- l'infezione da SARS-CoV-2 in tutta la Liguria ha colpito al 30 giugno 2020 oltre 20.000 persone di cui quasi 2500 in occasione di lavoro;
- l'art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede, tra l'altro, che i casi accertati di infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro sono tutelati dall'INAIL, quale infortunio sul lavoro per i soggetti e le attività assicurate;
- nei soggetti affetti da COVID-19, soprattutto quelli per cui si è reso necessario il ricovero ospedaliero, sono possibili ripercussioni non solo a carico dell'apparato cardiovascolare e respiratorio (che rappresentano quelli maggiormente compromessi dall'infezione) ma anche a carico di numerosi altri organi ed apparati, con quadri clinici variabili, compresi gli aspetti psicologici, che possono necessitare di programmi personalizzati di riabilitazione da inquadrare, pertanto, in un'ottica multidisciplinare;
- ASL 2 ha avviato la "presa in carico tempestiva" per la riabilitazione di pazienti guariti da COVID-19 al fine di massimizzare e accelerare il recupero funzionale per un più efficace reinserimento nell'ambiente di vita e di lavoro;
- l'INAIL è ente di erogazione di prestazioni sanitarie, che affianca ed integra il Servizio Sanitario Nazionale ed è comune intento delle parti agire in una logica di rete, coordinando le proprie attività e realizzando sinergie che comportino un miglioramento delle prestazioni rese ai cittadini, in una ottica di razionalizzazione e di appropriatezza dei rispettivi ambiti di intervento;

Tanto premesso le parti concordano quanto segue:

**ART. 1  
OGGETTO**

Il presente protocollo d'intesa è finalizzato ad attivare un progetto sperimentale di collaborazione per l'erogazione, da parte di ASL2, di prestazioni riabilitative agli infortunati colpiti da COVID-19, al fine di perseguire il massimo e tempestivo recupero funzionale degli assistiti ed ottimizzare la gestione delle risorse.

**ART. 2  
IMPEGNI DELLE PARTI**

Entrambe le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione del progetto che si tradurrà nella previa elaborazione di un accordo operativo da parte di un tavolo tecnico che avrà composizione paritetica e fruirà delle competenze mediche, amministrative ed esperti di privacy al fine di chiarire, specificare e regolamentare le modalità attuative e di scambio di informazioni nell'ambito del principio di necessità e di accountability con particolare attenzione al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali degli interessati.

Resta fermo che nell'ambito di tale progettualità ASL 2 si impegna ad inserire, nel proprio "Programma di Presa in Carico Multidisciplinare" destinato ai propri pazienti (guariti da COVID 19) anche gli infortunati segnalati da INAIL, secondo le modalità che saranno concordate, nello specifico protocollo operativo inerente anche, le modalità di accesso alle strutture di ASL 2 e di segnalazione tempestiva da parte di INAIL dei soggetti infortunati che avendo avuto patologie da COVID-19, necessitano di un percorso riabilitativo

**ART. 3  
ONERI DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni riabilitative saranno erogate senza oneri diretti a carico delle parti, trattandosi di prestazioni rientranti nei LEA ed esenti dalla compartecipazione alla spesa esclusivamente per gli infortunati di cui alla Codifica L03 E L04.

**ART. 4  
FLUSSI E RENDICONTAZIONE**

ASL2 provvederà a rendicontare l'attività ambulatoriale svolta, secondo le modalità già in essere mediante la registrazione delle prestazioni erogate.

**ART. 5  
DURATA**

Il progetto di carattere sperimentale, ha durata di due anni, decorrenti dalla data di attivazione

Ad entrambe le parti è accordata la facoltà di esercitare il diritto di recesso in via anticipata, da esercitarsi con un preavviso di almeno 90 giorni con PEC o raccomandata A.R.

Durante la vigenza del progetto, le parti di comune accordo potranno apportare modifiche purché ciò consti da appendice al protocollo d'intesa recepita con formale delibera.

**ART. 6  
TUTELA DELLA PRIVACY**

Le parti, nel protocollo operativo si impegnano ad assumere, così come assumono le iniziative ed a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e delle norme di armonizzazione non ultimo la somministrazione al paziente/infortunato di informativa e consenso, qualora non sia possibile rinvenire altra modalità per legittimare il trattamento dati, ovvero la loro comunicazione ex art 6 RGPD.

Si ribadisce che le parti in qualità di titolari autonomi del trattamento, possono trattare i dati detenuti ed elaborati da ciascuno nei limiti dei compiti istituzionali e delle finalità riconosciute per legge e che, in forza del principio di accountability, sono tenuti a governare le informazioni detenute da ciascuno entro i termini ed i limiti normativi previsti ed in particolare in ottemperanza al divieto di interscambio di dati senza il consenso dell'utente, ovvero senza norma di legge che preveda l'obbligo di tale comunicazione.

Posto che nel caso di specie non operano le deroghe vigenti in materia di contenimento pandemico come specificato dal Garante privacy e dai garanti europei, per la risoluzione delle problematiche connesse agli obblighi di riservatezza ed al divieto di catalogare i pazienti (Covid, non Covid, sospetti Covid, post Covid), in ottemperanza alle disposizioni privacy vigenti in materia tra cui il divieto di categorizzare / profilare la popolazione in ragione della patologia, la risoluzione delle problematiche circa la gestione dei dati e le modalità attuative è rinviata al tavolo tecnico ed al protocollo operativo, affinché non vengano meno alle disposizioni di cui all' art 6 RGPD. Resta quindi fermo il divieto di utilizzare software ovvero programmi che comportino interscambi di dati ovvero che codifichino i pazienti in spregio ai principi universali e costituzionali a tutela della dignità e dell'integrità anche morale degli individui.

**ART. 7  
FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente atto a dal connesso protocollo operativo che non possa essere risolta in via bonaria, è devoluta alla competenza territoriale inderogabile del Foro di Savona.

## **ART 8 TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE**

Nell'esecuzione del presente protocollo d'intesa, le parti contraenti sono soggette alla normativa italiana (Legge n.190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e s.m.i. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

In particolare le parti si impegnano a rispettare i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

## **ART. 9 NORME RESIDUALI**

Il presente atto di dichiarazione d'intenti, a valere quale scrittura privata non autenticata tra le parti, viene redatto in duplice originale.

Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.

L'imposta di bollo, se dovuta, verrà assolta da INAIL.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

Il presente protocollo d'intesa potrà essere registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2°, del Decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986, n. 131 e dall'articolo 1 della Tabella allegata al medesimo Decreto.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova, lì 6 ottobre 2020

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE  
LIGURIA



**INAIL**  
**Istituto Nazionale per**  
**l'Assicurazione**  
**contro gli Infortuni sul Lavoro**  
**Direttore regionale Liguria**  
**(Dottoressa Angela RAZZINO)**

**ASL2**  
**Azienda Socio Sanitaria Ligure n.**  
**2**  
**Il Commissario Straordinario**  
**(Dott. Paolo CAVAGNARO)**